

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23873 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 22/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29687/2021 R.G. proposto da:

ITALFIN S.R.L., in liquidazione e fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Battaglia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Franco Cicchiello in Roma in via Alessandria 115

-ricorrente-

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, *ope legis*;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 598/2021, depositata il 31 maggio 2021;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Dagli atti di causa (ricorso, controricorso e sentenza) emerge quanto segue.

Italfin s.r.l. costituì "Mondolfo Trust" autodichiarato, avente lo scopo, ex art. 3 dello stesso, di segregare il patrimonio conferito al fine di garantire, nei modi e nei termini di cui alle proposte di concordato preventivo, le società Dreaming s.p.a. Adriatic Shipyards s.p.a. e Sea for s.r.l. tutte in liquidazione.

A tal fine fu previsto che l'odierna ricorrente avrebbe potuto realizzare la cessione degli immobili di sua proprietà.

Fu, quindi, nominata quale *trustee* la stessa società disponente. Con successivo atto, il *trustee* fu sostituito e nominato, in luogo del primo, il dott. Alessandro Bisetti.

1.2. Nel 2010 la società ricorrente fu dichiarata fallita ed il nominato curatore fallimentare agì in giudizio ex art. 2901 c.c. per rendere inefficaci gli atti posti in essere, tra cui l'avvenuta costituzione del *trust*.

Nel corso del giudizio le parti (curatela fallimentare e *trustee*) giunsero ad un accordo conciliativo, trasfuso nel verbale, oggetto del presente giudizio, con il quale le parti dettero atto della volontà di sciogliere ex art. 2645-ter c.c. e di attribuire la proprietà dei beni alla società Italfin s.r.l. ex art. 832 c.c., al fine di agevolare il completo soddisfacimento dei creditori.

1.3. All'esito, l'Agenzia delle Entrate notificò a Italfin s.r.l. un avviso di liquidazione di imposta catastale, e relative sanzioni, con il quale fu liquidata, ex art. 8 della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro in misura proporzionale per un complessivo importo di euro 55.017,50.

1.4. L'avviso fu opposto e in primo grado il ricorso fu respinto per essersi verificato, a seguito del verbale di conciliazione, un "vero e proprio atto di trasferimento" assoggettabile ad imposta di registro proporzionale.

1.5. La decisione venne impugnata e l'appello respinto dalla C.T.R. delle Marche perché <con l'azione revocatoria posta in essere dal curatore fallimentare della ITALFIN s.r.l., i beni, originariamente ceduti al TRUST, per il soddisfacimento dei debiti sociali, sono ritornati nella sua disponibilità, così determinando una riattribuzione di tali beni a chi aveva costituito il trust>. Il giudice del gravame ha statuito che si era in presenza di un doppio trasferimento di beni ancorato il primo al momento della costituzione del *trust* ed il secondo all'epoca del ritrasferimento avvenuto con la conciliazione giudiziale. La C.T.R. ha quindi osservato che <la proprietà è passata da un soggetto all'altro e bene ha fatto l'ufficio ad effettuare la dovuta tassazione>.

1.6. Avverso la predetta sentenza la ricorrente ha presentato ricorso affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unica censura formulata, ITALFIN s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato con l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006.

La ricorrente evidenzia che la retrocessione dei beni, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, è un effetto automatico della cessazione del *trust*, pertanto in nessun modo rilevante a fini impositivi perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del "vincolo di destinazione" diretto a realizzare l'arricchimento (prospettico) del beneficiario (i creditori sociali), dovendosi considerare la reintestazione formale dei beni in favore del disponente atto neutro e come tale non suscettibile di imposizione fiscale.

2. La censura è fondata.

L'art. 2 della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 (resa esecutiva con legge n. 364 del 1989) dispone che: - si intendono per trust i "rapporti giuridici" istituiti da una persona, il costituente (o disponente o *settlor*) - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; - i beni in *trust* "costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee"; - tali beni sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; - il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizioni del trust" e secondo le norme impostegli dalla legge.

2.1. Non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust* il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario. In base all'art. 8 della Convenzione, spetta alla legge interna dello Stato designato dettare regole per la validità, l'interpretazione ed il funzionamento del trust con riguardo, tra il resto: ai poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del *trust*, di darli in garanzia e di acquisirne di nuovi; ai rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del primo verso i secondi; all'obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione. Secondo l'art. 11 della Convenzione, il riconoscimento del trust in conformità alla legge interna implica "quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee".

2.2. Perché la separatezza patrimoniale sia effettiva, la legge regolatrice può prescrivere, in particolare, che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del *trust*; - i beni del *trust* siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta; i beni del *trust* non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee; la rivendicazione dei

beni del trust sia permessa qualora il *trustee*, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del *trust* con i suoi (...). La mancanza di un'organica disciplina interna determina la necessità per l'interprete di ricorrere a figure affini, ma non sempre pienamente confacenti perché più o meno distanti dalla matrice anglosassone del *trust*; quali il negozio indiretto, il patto fiduciario, il mandato, il fondo patrimoniale, la destinazione patrimoniale a specifico affare.

2.3 Al di là delle diverse modalità e finalità attraverso le quali può essere istituito il trust, fattori individuanti comuni, così come desumibili dalla disciplina convenzionale, possono purtuttavia individuarsi: nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale; nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori circoscritti e mirati allo scopo; nell'attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica iniziale che non è di diritto soggettivo sul bene, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo.

3. Per quanto concerne la disciplina fiscale, e in particolare le imposte indirette, norma di riferimento è stata considerata - ma con esiti interpretativi molto diversi - l'art. 2, comma 47 del d.l. n. 262/2006 conv. in legge n. 286 del 2006, secondo cui: "È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

3.1. Rileva anche l'art. 6 della legge n. 112 del 2016 (c.d. legge del 'Dopo di noi') in base al quale: "1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero

gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni".

3.2.L'incertezza applicativa riguarda, pur nell'ambito di una figura unitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest'ultima normalmente si articola, a seconda che oggetto di imposizione sia: l'atto istitutivo del *trust*, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica; l'atto di dotazione o provvista del trust, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti; l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.

3.3. Va invero ribadito, anche nella presente sede, che l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario, e solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 29507 del 24/12/2020, Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

3.4. L'imposizione solo fissa, nel tributo di registro come nelle imposte ipo-catastali, per la «retrocessione» dei beni ai disponenti risulta, dunque, correlata alla natura della costituzione del vincolo, di cui rappresenta la vicenda uguale e contraria, e conferma di simile impostazione si rinviene nell'art. 6, comma 4, Legge n. 112/2016, che, nei trust «dopo di noi», prevede la tassazione solo fissa per il ritrasferimento dei beni a favore dei disponenti in caso di premorte del soggetto debole, disposizione che sembrerebbe avere valore ricognitivo di un principio ordinamentale.

3.5. La retrocessione del patrimonio in trust è, quindi, un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui - non è questo il caso - i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

3.6 Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale, dunque, anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano assoggettabili all'imposta sulle donazioni, di questa mancando, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall'art. 1 TU n. 346 del 1990 cit. 13 (cfr. Cass. n. 8082/2020).

3.7. Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide, in tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del trust, specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione dello scopo impresso dall'atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall'origine, l'impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest'ultimo del trust fund, con la

conseguenza che l'anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall'originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario (cfr. Cass. n. 8719 del 30/03/2021; Cass. n. 31857 del 15 novembre 2023).

3.8. In conclusione, se la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione, per l'applicazione delle quali è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, atteso che sia l'atto istitutivo che l'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee sono meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, parimenti l'atto di ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di segregazione è evento anch'esso neutrale ai fini dell'imposta applicata, in quanto rileva soltanto l'attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

4. Il giudice di merito non si è attenuto ai principi innanzi esposti avendo erroneamente ritenuto che la costituzione e lo scioglimento anticipato del trust, in forza della conciliazione intervenuta, comportassero un ritrasferimento dei beni al disponente, laddove solo il trasferimento effettivo ai beneficiari (i creditori) avrebbe potuto essere oggetto di tassazione (Cass. n. 8147/22; 7923/21; 8719/2021 e 22182/2022).

5. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. Le spese di lite, di tutti i gradi di giudizio, sono compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente.

Le spese di lite sono compensate.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026

Il Presidente
Milena Balsamo